

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA





In materia di progressioni economiche orizzontali

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 15.00, nella sala riunioni della sede direzionale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale (R.S.U., C.G.I.L. - F.P., C.I.S.L. - FPS, U.I.L. - FPL, FIALS, F.S.I.) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica, nella composizione di seguito riportata:

Delegazione di parte pubblica	Firme
-------------------------------	-------

Delegazione di parte sindacale	Firme
--------------------------------	-------

direttore generale Carlo Bramezza	
direttore amministrativo Michela Conte	
direttore sanitario Maria Grazia Carraro	
direttore dei servizi socio sanitari Mauro Filippi	
direttore u.o.c. risorse umane Massimo Visentin	
Direttore della funzione Ospedaliera Maria Caterina De Marco	
direttore del distretto unico socio sanitario Giuseppe Bazzo	
direttore del dipartimento di prevenzione Luigi Nicolardi	
direttore ad interim u.o.c. professioni sanitarie Paola Casson	

R.S.U. Renata Talon	
C.G.I.L. - F.P. Antonio Battistuzzo	
C.I.S.L. - FPS Dario De Rossi	
U.I.L. - FPL Francesco Menegazzi	
FIALS Tiziano Bassi	
F.S.I. USAE Roberto Tosi	

Le parti, dopo approfondita discussione in ordine alla materia all'ordine del giorno, convengono di sottoscrivere la seguente ipotesi di accordo:

- 1) Le progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno vengono riconosciute mediante la formulazione di graduatorie, con applicazione di criteri improntati al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché all'esperienza professionale maturata;
- 2) Alle selezioni per l'attribuzione delle fasce potranno partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato che al 31 dicembre dell'anno precedente al riconoscimento della fascia, siano in possesso del requisito di quattro anni prestati in via continuativa in azienda, ovvero – se assunti per processo di mobilità da Amministrazioni Pubbliche così come indicate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 – quattro anni continuativi, di cui due maturati in azienda;
- 3) Per accedere alla selezione nelle rispettive fasce i dipendenti devono aver maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla selezione, le seguenti anzianità di servizio, calcolate secondo i criteri di cui al punto 2:
 - 1^ fascia: anni 4
 - 2^ fascia: anni 8
 - 3^ fascia: anni 12
 - 4^ fascia: anni 16
 - 5^ fascia: anni 20
 - 6^ fascia: anni 24
- 4) alla selezione annuale per le progressioni orizzontali sono ammessi i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio in azienda, che:
 - a) nell'anno precedente a quello della selezione abbiano conseguito un punteggio complessivo di valutazione pari almeno alla metà del punteggio massimo previsto;
 - b) nel biennio precedente non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
- 5) la formulazione delle graduatorie, una per ciascun ruolo, categoria e fascia, avviene mediante procedura selettiva, applicando i seguenti criteri:
 - a) *valutazione individuale*: per tale criterio viene utilizzato l'esito del processo di valutazione messo in atto con riferimento all'anno precedente.

Il punteggio complessivo della scheda di valutazione viene considerato, ai fini della formulazione della graduatoria, nel limite massimo di 60 punti rapportato al punteggio massimo della scheda di valutazione (100); un punteggio di valutazione uguale alla metà del massimo previsto comporterà l'attribuzione di punti 0; in assenza della scheda di valutazione il punteggio sarà calcolato sulla media delle ultime due schede disponibili;
 - b) *esperienza professionale*: viene calcolata l'anzianità maturata senza soluzione di continuità, per un massimo di 40 punti.

A tale scopo, ogni anno di servizio (il periodo inferiore al mese viene valutato come un mese intero solo se superiore a n. 15 giorni) nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, viene valorizzato 0,96 punti (punti 0,08 per mese); le frazioni di tempo inferiori all'anno solare vengono valorizzate purchè siano stati lavorati almeno 183 giorni; non vengono considerati utili ai fini della valorizzazione i periodi di aspettativa senza assegni o che comunque non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio;



- c) nei casi di *situazione* di parità di punteggio, sarà data precedenza alla maggior anzianità nella fascia in godimento e, qualora la situazione di parità perduri, alla maggiore anzianità anagrafica;
- 6) Le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali disponibili al 1° gennaio di ogni anno, vengono ripartite fra i ruoli e all'interno di questi per categoria, e all'interno di queste per fascia, in misura proporzionale al personale appartenente agli stessi ruoli, categoria e fascia ed avente i requisiti per il passaggio alla fascia successiva;
 - 7) Le risorse residue di tutte le graduatorie verranno sommate e destinate alle graduatorie che non hanno beneficiato di alcuna fascia, fino alla concorrenza di una fascia per graduatoria secondo un criterio crescente di fabbisogno di risorse per l'attribuzione della fascia medesima (c.d. colmatatura).
 - 8) Le ulteriori risorse risultanti non spese, a consuntivo, verranno temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva dell'anno medesimo, per essere poi riallocate nel fondo d'origine nell'anno successivo.
 - 9) Il presente accordo ha validità per gli anni 2018-2019-2020.
 - 10) Decorso il primo anno di validità, il presente accordo potrà essere ridiscusso su istanza di ciascuna delle parti nel caso si dovesse riscontrare che le risultanze derivanti dall'applicazione dell'accordo non siano rispondenti a quanto enunciato al punto 1.

